



COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CS **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal n. 201/AA al n. 204/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 201/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 310 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Armando MIRIELLO avente ad oggetto la seguente condotta:

ARMANDO MIRIELLO, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'ordinamento federale in quanto Allenatore di Calcio a Cinque regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver, in data 25 ottobre 2021, nel commentare il video di presentazione dei gironi della Serie D di calcio a 5 per la corrente stagione sportiva, recato offesa al prestigio proprio della classe arbitrale postando sulla pagina Facebook del C.R. Lazio, nella sezione commenti, parole inneggianti alla commissione di atti di violenza nei confronti degli arbitri designati per la direzione delle gare;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Armando MIRIELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Armando MIRIELLO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 202/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 298 pfi 21/22 adottato nei confronti della società ASD ACCADEMIA REAL TORINO avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD ACCADEMIA REAL TORINO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società a cui apparteneva il sig. Ticau Ruslan responsabile di aver sottoscritto, in occasione del suo tesseramento, la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio Tunno, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ACCADEMIA REAL TORINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società ASD ACCADEMIA REAL TORINO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 203/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 190 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio ORLANDO avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO ORLANDO, calciatore tesserato per la società ASD Caresse Futsal Partinico all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2020 - 2021, svolto attività agonistica per la società ASD Caresse Futsal Partinico pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio ORLANDO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Fabrizio ORLANDO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 204/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 267 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Marzio GUERNIERI e Arianna SISSA e della società ASD CASALMARTINO avente ad oggetto la seguente condotta:

MARZIO GUERNIERI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Casalmartino, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che la calciatrice sig.ra Sissa Arianna non fosse tesserata per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la ASD Casalmartino;

ARIANNA SISSA, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società SSDARL Virgiliana 1911, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in data 11.10.2021 una richiesta di tesseramento per la società ASD Casalmartino nonostante fosse già tesserata per la stessa stagione sportiva con la società SSDARL Virgiliana 1911;

ASD CASALMARTINO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal sig. Marzio Guarnieri, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della citata società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marzio GUERNIERI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CASALMARTINO, e dalla Sig.ra Arianna SISSA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Marzio GUERNIERI, di 2 giornate di squalifica per la Sig.ra Arianna SISSA, e di € 100,00 (cento) di ammenda per la società ASD CASALMARTINO;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina